



Comune di Lecco

**CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI “AL BIONE” – PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2019**

[approvato con determinazione dirigenziale n. 547 del 06.07.2017]

**Articolo 1
Oggetto**

1. Il Comune di Lecco intende affidare, mediante concessione, la gestione del Centro Sportivo Comunale al Bione sito in Lecco, Via Buozzi n. 38.
2. Oggetto della concessione è la gestione degli impianti sportivi, comprensivi di tutte le aree verdi e pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive della struttura.
3. La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate in questo capitolato e nel bando di gara, nella situazione di fatto e di diritto del complesso immobiliare così come descritto al successivo art. 2.

**Articolo 2
Descrizione della struttura**

1. L’area su cui sorge la struttura è interamente recintata e comprende i seguenti impianti sportivi:
 - a) n. 1 complesso piscina coperta con due vasche, di cui una per adulti mt. 25x16 profondità mt. 1,9 e una per bambini mt. 5x11,5 profondità cm. 80
 - b) n. 1 palestra coperta mt. 20x40 pavimento in parquet
 - c) n. 1 campo completo di pista, pedane per atletica mt. 7,5x400 e campo da rugby mt. 70x120
 - d) n. 5 campi di calcio: mt. 105,1 x 60,1 in erba; mt. 90x50 in erba; due campi di mt. 110 x 62,3 in erba, mt. 105x60 in terra battuta
 - e) n. 4 campi polivalenti per tennis/calciotto: due campi coperti mt. 15,5x31 su gomma; due campi scoperti mt. 15,5x34 su gomma
 - f) n. 1 pista per pattinaggio a rotelle in tartan
2. L’area comprende inoltre gli spazi annessi e gli uffici amministrativi.
3. Tutti gli impianti sono corredati dei necessari attrezzi, spogliatoi, servizi e sala di pronto soccorso. Il tutto come meglio indicato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante di questo capitolato.

**Articolo 3
Durata della concessione**

1. La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due) decorrenti dal 1° settembre 2017, anche nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, e con scadenza al 31 agosto 2019.
2. L’Amministrazione comunale, nelle more della sottoscrizione del contratto, può chiedere all’aggiudicatario l’esecuzione immediata delle prestazioni relative a tutti i servizi di cui al capitolato. In tal caso l’aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi fin da subito, anche in pendenza della stipula contrattuale, nel rispetto di tutte le norme previste dal capitolato.
3. È inoltre prevista la facoltà di proroga tecnica del contratto alla scadenza, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo concessionario del servizio, e comunque per un arco temporale non superiore ai 4 mesi, e solo ed esclusivamente al fine di non interrompere il pubblico servizio svolto e da assicurare agli utenti.

Articolo 4

Principi generali del servizio

1. Gli impianti del Centro sportivo comunale al Bione sono destinati allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
2. La finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
3. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
4. Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
5. Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.
6. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche e tutto il personale impiegato collaborerà a diffondere e far rispettare questi principi.
7. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure e trasparenza. Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

Articolo 5

Caratteristiche del servizio

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «*servizio pubblico*» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
2. E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.
3. Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.
4. A puro titolo indicativo si riportano in allegato a questo capitolato i dati relativi all'utilizzo degli impianti da parte delle diverse categorie di utenti nel periodo 2012-2016 (dati precedente concessionario).

Articolo 6

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dal servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara nonché dalle normative vigenti.
2. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e del vigente regolamento comunale di utilizzo del Centro. In particolare, il Centro Sportivo e le sue strutture devono funzionare per tutto l'anno, secondo questo orario giornaliero minimo:
 - a) dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
 - b) il sabato dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
 - c) la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
3. Eventuali variazioni dei predetti orari potranno, previa motivata richiesta scritta, essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale con formale provvedimento scritto.
4. Sarà consentita una chiusura di 2 (due) settimane all'anno per manutenzioni ed interventi tecnici, nonché in queste festività:
 - a) 1° gennaio;
 - b) 6 gennaio;
 - c) 25 aprile;
 - d) 1° maggio;
 - e) 2 giugno
 - f) 15 agosto
 - g) 8 dicembre
 - h) Pasqua e Lunedì dell'Angelo;

- i) Natale, S. Stefano e 31 dicembre.
5. Il periodo di chiusura di due settimane all'anno dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale.
6. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

Articolo 7

Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare deve garantire:

- a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
 - b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere. Come previsto dalla normativa sanitaria, dovranno essere utilizzati appositi disinfettanti relativamente al numero degli interventi e al tipo di materiali; in particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
 - c) il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia di impianti natatori pubblici; in particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall'Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni avente ad oggetto "*Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio*" e dal D.G.R. della Regione Lombardia 17/05/2006 - n°8/2552, contenente "*Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie*"; il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batterologico, delle acque contenute nelle vasche; l'analisi dei campioni deve essere effettuato presso un laboratorio individuato dalla ditta previo benestare dell'Amministrazione comunale, i costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;
 - d) la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
 - e) interventi sulle aree verdi antistanti l'ingresso del centro comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
 - f) operazioni di sgombero neve, quando necessario;
 - g) spese per personale, materiali di consumo e forniture di arredi e attrezzature;
 - h) pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
 - i) l'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
 - j) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
 - k) una ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
 - l) l'assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio di impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso; gli assistenti bagnanti devono garantire anche il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera di educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto nonché il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori; per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;
 - m) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
 - n) una costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
2. Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione dell'avviso di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario del servizio.
3. Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo di esercizio.

4. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione di efficienza senza pretesa di alcun compenso, neppure a titolo di indennità o risarcimento.

5. Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della realizzazione delle opere e della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

6. Il concessionario, fermo restando quanto esposto la successivo art. 8, in qualità di gestore, subentrerà altresì, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella titolarità di tutte le abilitazioni, certificazioni o relativi procedimenti ed istruttorie, a qualunque titolo già avviate ed inerenti la struttura complessiva (come descritta al precedente art. 2) o singole parti della stessa, senza soluzione di continuità ed assumendone tutti i connessi obblighi, oneri e doveri, economici e non, diretti ed indiretti.

Articolo 8 Oneri a carico del Comune

1. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi per assicurare il mantenimento delle condizioni di agibilità dei locali e degli impianti e per adeguare i medesimi alle disposizioni normative sulla sicurezza, in qualsiasi modo richiesti, prima e dopo l'inizio della gestione e per tutta la durata del nuovo rapporto, dai competenti organi tecnici interni ed esterni all'Amministrazione, compresi quelli volti ad ottenere la certificazione di prevenzione degli incendi e quelli utili a mantenerla valida anche in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove normative.

2. Sono pure a carico dell'Amministrazione comunale i canoni di concessione demaniale eventualmente dovuti per l'utilizzazione durante la gestione della parte di area demaniale compresa nell'area che compone il Centro sportivo.

Articolo 9 Tariffe

1. Le tariffe orarie massime praticabili dal concessionario sono state approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 215 del 24/11/2016, che il concessionario si impegna ad applicare.

2. All'interno di tali valori il gestore può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie — preventivamente comunicate all'Amministrazione — tese a incentivare l'utilizzo degli impianti, fermo restando il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza.

3. La tariffa di ingresso comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area di attività assegnato, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici, docce), l'illuminazione serale e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista.

4. Le tariffe come sopra determinate hanno validità per l'intera stagione sportiva e non possono essere variate nel corso della stessa.

5. A partire dal secondo anno di gestione (1° settembre 2018) le tariffe potranno essere aggiornate dal Comune annualmente, previa richiesta scritta del gestore e applicate solo dopo la formale approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

6. Le tariffe relative ad altri servizi o attività promosse dal gestore dovranno essere preventivamente comunicate al competente Servizio comunale e potranno essere applicate solo successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale con atto scritto.

7. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla; il concessionario si impegna a riversare al Comune la percentuale di introiti offerta in sede di gara secondo questo calendario e scadenze:

- a) entro il 31 gennaio 2018, per gli introiti registrati nel quadrimestre precedente settembre-dicembre 2017;
- b) entro il 31 settembre 2018, per gli introiti registrati nel periodo precedente gennaio-agosto 2018;
- c) entro il 31 gennaio 2019, per gli introiti registrati nel periodo precedente settembre-dicembre 2018;
- d) entro il 30 settembre 2019, per gli introiti registrati nel periodo precedente gennaio-agosto 2019.

8. Nel caso di proroga tecnica della durata della concessione disposta dall'Amministrazione, il concessionario riverserà all'Amministrazione comunale la percentuale di introiti riscossi durante il periodo di proroga entro trenta giorni dalla chiusura del rapporto.

9. L'Amministrazione ha diritto di visionare in ogni momento i registri obbligatori, che il concessionario è tenuto a tenere e mantenere aggiornati, dai quali risultino gli incassi registrati nella gestione del centro sportivo.

10. Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso di natura fiscale, tributaria o d'altro genere a suo carico per obbligo di legge e/o regolamento.

Articolo 10

Utilizzo degli impianti sportivi

1. Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio di informazione e prenotazione degli impianti durante il periodo di apertura degli stessi.
2. Il concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.
3. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
4. Per le iniziative di cui ai commi che precedono, il gestore dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo.
5. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

Articolo 11

Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti

1. La gestione del centro sportivo, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata dal piano gestionale tecnico-sportivo e dal programma di gestione operativa proposti dal concessionario in sede di gara.
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.
3. Il Comune, attraverso il Servizio sport, si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato di 15 (quindici) giorni, gli impianti sportivi, compatibilmente con l'attività programmata sull'impianto, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 15 (quindici) giornate all'anno, eventualmente frazionabili in 30 (trenta) mezze giornate.

Articolo 12

Programmazione dell'attività sportiva e assegnazione spazi

1. Il gestore provvede annualmente ad assegnare gli spazi per le diverse discipline e strutture a valere per la stagione sportiva entrante tenendo in considerazione le scadenze previste dal vigente regolamento per la frequenza e l'utilizzazione degli impianti del Centro.
2. In particolare nei giorni e negli orari in cui è prevista nell'impianto natatorio, l'organizzazione dei corsi di cui al successivo art.13, deve essere garantita la disponibilità di almeno n° 2 corsie per il nuoto libero e n° 1 corsia per i disabili; in ogni caso almeno 2 (due corsie) devono essere destinate al nuoto libero.
3. L'adozione da parte del gestore di un programma annuale delle attività che non rispetti il piano proposto in sede di gara ovvero variazioni anche temporanee allo stesso mirate a soddisfare esigenze nuove o momentanee degli utenti, devono essere formalmente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Articolo 13

Corsi e attività di promozione sportiva

1. Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il gestore è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse agli impianti in gestione ovvero con gli stessi compatibili.
2. I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del gestore.
3. Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

Articolo 14

Locali e attrezzature

1. Il Comune mette a disposizione del concessionario esclusivamente i locali, gli impianti sportivi di cui all'articolo 2 e i relativi impianti tecnologici.
2. Il concessionario è autorizzato a utilizzare arredi, beni, attrezzature sportive e supporti, di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso gli impianti fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. In caso di deperimento dovuto all'uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, il concessionario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese.
3. I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
4. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
5. Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

Articolo 15

Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario

1. L'Amministrazione comunale non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso negli immobili del Centro Sportivo, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

Articolo 16

Manutenzione ordinaria

1. Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel «Programma di manutenzione» formulato dal concessionario in sede di gara.
2. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, così come definiti dall'art. 31 della Legge 5.8.1978 n° 457.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
4. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopracitati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali.
5. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della Legge 46/1990 e successive modificazioni.
6. Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Articolo 17

Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, sono a carico del concessionario, ad esclusione di quelli previsti dall'art. 8 del presente capitolato.

Articolo 18

Relazione sullo stato e sull'utilizzo degli impianti

1. Il concessionario ha l'obbligo di presentare al Servizio sport del Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del rapporto, una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici.
2. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.
3. Il concessionario dovrà pure presentare per ciascun anno intero di gestione ed, eventualmente, per il periodo di proroga tecnica eventualmente disposta dopo la scadenza, una relazione indicante l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi

da parte delle società con la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti, e una relazione economico-finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione; tali relazioni saranno presentate secondo il calendario e i riferimenti temporali qui indicati:

- a) per il periodo di gestione 1 settembre-31 dicembre 2017, entro il 31 gennaio 2018;
- b) per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2018, entro il 31 gennaio 2019;
- c) per il periodo 1 gennaio-31 agosto 2019, entro il 30 settembre 2019.

4. Nel caso di proroga tecnica della durata della concessione disposta dall'Amministrazione, il concessionario presenterà la relazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla chiusura del rapporto.

Articolo 19 Corrispettivo di gestione

1. Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il gestore ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura nonché quelli derivanti dalla gestione del bar.

2. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti. Il concessionario si obbliga a riversare al Comune la percentuale di introiti offerta in sede di gara secondo il calendario e le scadenze indicate all'articolo 9, commi 7 e 8.

3. Spettano inoltre al gestore i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 20 Cauzione provvisoria

1. La cauzione provvisoria da prestare a favore dell'Amministrazione appaltante per la partecipazione alla gara ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, è quella determinata nell'apposita sezione del bando di gara ed è fissata nell'importo di €. 29.065,00; detta garanzia è determinata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto biennale della concessione, determinato in €. 1.453.252,55.

2. Valgono per la cauzione provvisoria tutte le clausole previste nell'apposita citata sezione del bando di gara.

Articolo 21 Cauzione definitiva

1. La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà versare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore presunto della concessione come quantificato al comma 1 dell'articolo 20.

2. La cauzione dovrà essere costituita secondo una di queste modalità:

- a) versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Lecco (Banca Popolare di Sondrio, sede di Lecco, Piazza Diaz, 1, codice IBAN IT 48 E 05696 22900 000001000X70 (per informazioni: 0341 364964);
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente risultare:
 - 1) che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 2) che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte;
 - 3) che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto comporta la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 22 Pubblicità

1. Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

2. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

Articolo 23
Attività di somministrazione di
alimenti e bevande e merchandising

1. I locali adibiti a Bar e relative attrezzature sono inclusi nel presente capitolato.
2. Il concessionario si impegna quindi ad assumere la gestione, in modo da assicurare la continuità del servizio, per tutta la durata del rapporto concessorio.
3. Agli utenti singoli e alle società sportive può essere concessa l'introduzione nel Centro di bevande e alimenti limitatamente alle necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate.
5. E' facoltà inoltre del concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.
6. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.
7. Per la gestione del servizio Bar e fatto salvo i limiti di cui al successivo art.26, potrà essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra il Comune e il concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge ed il relativo contratto sia trasmesso preventivamente al Comune e, comunque, prima dell'inizio dell'attività. In relazione al servizio Bar potranno altresì anche essere installati distributori automatici, a totale carico del concessionario.

Articolo 24
Domicilio e responsabilità

1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.
2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Lecco. Presso tale domicilio l'Amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quale l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione, e pertanto entro la data del 10 settembre 2017.

Articolo 25
Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 26
Divieto di cessione del contratto
Disciplina del subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto o la subconcessione totale del servizio oggetto del presente capitolato. E' facoltà appaltare solo i servizi accessori (pulizie, manutenzioni, controlli chimici e microbiologici, analisi e campionature). In merito al subappalto, si rinvia a quanto normato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Articolo 27
Divieto di cambio di denominazione

1. Il concessionario è tenuto ad esercitare il servizio sotto la denominazione: "*Centro Sportivo Comunale al Bione*". E' fatto divieto di modificare tale denominazione, pena l'immediata risoluzione del rapporto.

Articolo 28

Controllo

1. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti da questo capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Servizio sport del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Articolo 29

Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di questo capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 30.
3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5. All'impresa verrà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 30.
7. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Articolo 30

Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
 - a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
 - b) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
 - c) applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
 - d) eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
 - e) quando il concessionario subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26;
 - f) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
 - g) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
 - h) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
 - i) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione.
2. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
3. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio.
4. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Articolo 31 **Fallimento, successione e** **cessione della ditta**

1. Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.
2. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Articolo 32 **Assicurazioni**

1. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
 - a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione; compreso l'utilizzo di tribune; compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
 - b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
 - c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
 - d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Lecco o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.
4. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro, a € 1.500.000,00 per danni ad ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.
5. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
6. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
7. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.
8. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "loss occurrence".
9. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
10. Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
 - a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
 - b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, escluso il Comune di Lecco, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.
11. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Lecco.
12. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.
13. Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
14. La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Articolo 33 Responsabilità

1. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione.
2. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
3. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.
4. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

Articolo 34 Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dalla avvenuta interruzione.

Articolo 35 Direzione del servizio

1. La direzione del servizio deve essere affidata a un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.
2. L'ufficio di direzione deve essere localizzato all'interno dell'impianto.
3. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del Servizio sport dell'Amministrazione comunale per il controllo dell'andamento del servizio.
4. In caso di assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore di adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.

Articolo 36 Organico del personale

1. L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara di appalto dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti a una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

Articolo 37 Personale

1. Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori.
3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
4. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:
 - a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente di cui all'art. 6);

- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte.
5. Il concessionario dovrà comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.
6. Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

Articolo 38 Vestiaro

1. L'impresa deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro da indossare durante le ore di servizio, come prescritto dalle norme vigenti.
2. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la dicitura Centro sportivo comunale al Bione, il nominativo del dipendente e la sua funzione.

Articolo 39 Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 40 Obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il gestore dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del soggetto nominato responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
2. In occasione della consegna dell'impianto verranno date le informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e il concessionario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa.
3. Il gestore si impegna altresì a produrre il piano per la sicurezza del lavoro in ciascuna struttura dove verrà impiegato personale dipendente.
4. Sulla base dei documenti di cui sopra, le parti si impegnano a redigere, approvare e applicare entro il primo mese di avvio del servizio un piano di cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, come previsto dal citato D.Lgs. n. 626/94 s.m.i, per tutti i luoghi interessati dal servizio oggetto del presente capitolato.

Articolo 41 Obblighi previsti dall'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996

1. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
3. In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:
 - a) controlli per prevenire gli incendi;
 - b) istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
 - c) informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
 - d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
 - e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
 - f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
 - g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
 - h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
 - i) fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

- j) predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed a controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
4. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle specifiche disposizioni del citato D. Lgs. 81/2008 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso del Centro sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
- delle scale e delle vie di esodo;
 - dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
 - dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
 - del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
 - del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
 - degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.
5. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
- l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
 - le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
 - le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
 - le procedure per l'esodo del pubblico.
6. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Articolo 42 Consegna e restituzione locali e attrezzature

- Prima dell'inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio con i tecnici comunali relativo allo stato dei locali e delle attrezzature dei singoli impianti affidati in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
- Il concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, il Centro sportivo, nello stato di fatto riscontrabile e risultante da verbale.
- Al termine del servizio la ditta appaltatrice dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con i tecnici comunali, nel quale l'ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune di Lecco si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E' fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi.

Articolo 43 Controversie

- Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della progettazione, della costruzione delle opere nonché quelle relative alla gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Lecco.
- E' esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 44 Spese contrattuali

- Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della ditta concessionaria.

Articolo 45 Riservatezza dei dati

- A norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici

dell'Amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente.

Articolo 46
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Allegati:

- a) a.1 planimetria delle aree esterne*
- a.2 planimetria del complesso piscina palazzetto*
- b) tariffe d'uso degli impianti*
- c) prospetto dati relativi all'utilizzo degli impianti da parte delle diverse categorie di utenti nel periodo 2012-2016*